

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JANNUZZI, PONTI e LATINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1961

Contributo a favore della Casa di riposo per musicisti « Fondazione G. Verdi di Milano »

ONOREVOLI SENATORI. — La legge sulla protezione del diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, attualmente in vigore, stabilisce, all'articolo 25, che « I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del 50° anno solare dopo la sua morte ».

Con il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, il suddetto termine venne prorogato di sei anni. In tal modo, per tutte le opere non cadute ancora in pubblico dominio alla data del luglio 1945, il periodo di protezione o di utilizzazione dei relativi diritti venne praticamente portato dal 50° al 56° anno dopo la morte dell'autore.

Successivamente, con la legge 19 dicembre 1956, n. 1421, la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che sarebbero dovute cadere in pubblico dominio a partire dal 15 gennaio 1957 veniva prorogata fino al 31 dicembre 1961.

Nel fondato presupposto che il periodo di protezione non debba essere ulteriormente prorogato, è opportuno procedere tempestivamente all'approntamento di idonei strumenti legislativi per definire un particolare problema che si connette alla scadenza del termine indicato nella legge 19 dicembre 1956, n. 1421.

È noto infatti che la Casa Ricordi, in base al testamento di Verdi, è obbligata a versare parte dei proventi derivanti dalla utilizzazione delle opere verdiane alla Casa di riposo per musicisti intitolata al nome del grande Maestro. In conseguenza, poichè al momento in cui le opere di Verdi cadranno in pubblico dominio, questa fonte di sostentamento verrà meno, appare evidente la necessità di evitare che la benemerita istituzione rimanga priva degli indispensabili mezzi finanziari e, a tale scopo, si propone che, in aggiunta al contributo di lire 20 milioni che, ai sensi della legge 7 aprile 1954, n. 100, lo Stato eroga annualmente, venga concessa alla Casa una sovvenzione annua tratta dal gettito del diritto demaniale dovuto per le utilizzazioni delle opere di Verdi, una volta cadute in pubblico dominio. Tale diritto è dovuto, a norma dell'articolo 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, allo Stato, per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo. quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio.

In questo modo, sarà la collettività che provvederà degnamente ed in maniera definitiva alla Casa di riposo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Un contributo pari ad una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni delle opere di Giuseppe Verdi verrà annualmente corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione « G. Verdi » di Milano).

Tale contributo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del turismo e dello spettacolo.